

Prot. n.: FOND/AFAP/ce/402-20

Data: 19 maggio 2020

Chiar.mo

Prof. Ing. Stefano Riemma

**Delegato del Rettore al Placement
per l'Area Scientifica**

mail riemma@unisa.it

Oggetto: Polizze assicurative

A riscontro di quanto chiesto per le vie brevi, si rappresenta quanto segue.

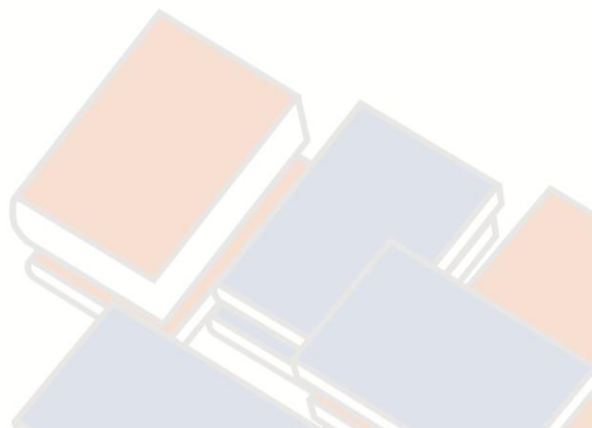
L'Ateneo è assicurato con separate polizze, rispettivamente per responsabilità civile per danni a terzi e a prestatori di lavoro e c.d. "Assicurazione infortuni cumulativa", entrambe stipulate con Generali Italia s.p.a.

- la polizza assicurativa per danni da Responsabilità Civile comprende la responsabilità civile derivante all'Ateneo, quale assicurato beneficiario, anche dall'attività svolta da studenti, tirocinanti, borsisti, dottorandi in ricerca, specializzandi, partecipanti a corsi di aggiornamento e perfezionamento dei predetti soggetti anche in occasione di svolgimento di attività di "*studio, ricerca, tirocinio anche pratico, visite di istruzione ecc., svolte al di fuori dei locali di proprietà dell'Università, anche presso terzi, preventivamente autorizzati dall'Università, da un Direttore di Dipartimento o di Istituto, da un Presidente di consiglio di corso di laurea*"; si precisa che "*dalla copertura assicurativa restano esclusi i danni connessi a responsabilità medica/sanitaria*" e che "*ciò premesso, non sarà assistita dalla copertura di polizza qualsiasi attività di carattere diagnostico, terapeutico, assistenziale, chirurgico, sperimentale*".

Va precisato che "*l'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nel presente Programma assicurativo qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio espongano l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA o di qualsiasi altra legge nazionale*".

La copertura opera per il mondo.

La copertura comprende, inoltre, Art.13 - Responsabilità personale di tutti i dipendenti "*L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale RCO, anche i dipendenti*



dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata".

- La polizza c.d. Infortuni garantisce copertura valida per gli infortuni occorsi a studenti, borsisti (anche se vincitori di borse di studio presso altri Enti e che operino presso l'Ateneo), dottorandi in ricerca, specializzandi, tirocinanti, partecipanti a corsi di aggiornamento e perfezionamento, durante ed in occasione di: *"svolgimento di attività all'interno dei laboratori di proprietà dell'Università; espletamento di attività di studio, ricerca, tirocinio anche pratico, visite di istruzione ecc. svolte al di fuori dei locali di proprietà dell'Università, anche presso terzi, purché preventivamente autorizzati dall'Università, da un Direttore di dipartimento o di istituto, da un Presidente di Consiglio di Corso di laurea; trasferimento, anche con uso di mezzi pubblici o privati, reso necessario per l'espletamento di quanto previsto al capoverso precedente".*

La copertura opera per il mondo.

Si precisa che è una polizza infortuni, non una polizza sanitaria.

In tale contesto, avuto riguardo allo specifico quesito, si osserva che all'attualità, giusta art. 42, secondo comma del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, la malattia da COVID- 19 contratta dal tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è qualificata "infortunio sul lavoro" e come tale assicurata secondo le polizze su specificate.

Cordiali saluti

F.to Il Capo Area Amministrazione,
Finanza, Acquisti e Patrimonio
(Dott. Giorgio Bellia)

